



SBGCISL

info

PERIODO NATALIZIO 2024 NEI PUNTI VENDITA **ASPIAG**



Maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo

Le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo sono regolamentate dal **Contratto Integrativo Provinciale ASPIAG** (01.06.2013) come segue:

Fino al 12° mese dall'assunzione si applicano le maggiorazioni del CCNL (30%), mentre trascorsi 12 mesi verranno riconosciute le seguenti maggiorazioni (in caso di più contratti a termine viene tenuto conto dell'intera anzianità di servizio):

- Le ore di lavoro nella giornata della domenica d'argento (domenica antecedente la domenica d'oro: 15.12.2024) e l'8 dicembre, dovranno essere retribuite con la **maggiorazione del 75%**.
- Le ore di lavoro prestate nella giornata della domenica d'oro (domenica antecedente il 25 dicembre: 22.12.2024) dovranno essere retribuite con la **maggiorazione del 130%**.
- Le ore di lavoro domenicali e festive negli altri casi verranno retribuite con la **maggiorazione del 50%** ad esclusione del giorno dell'inventario cadente di domenica/festività.

Per i lavoratori per i quali la prestazione nella giornata domenicale rientra nel normale orario lavoro, essendo il riposo settimanale fissato in altra giornata, è prevista la **maggiorazione del 30%**.

Il diritto al riposo compensativo è regolamentato dalla legge. È sempre stato previsto un riposo obbligatorio ogni 7 giorni, dal 2008 è stato portato a 14 giorni. In pratica il datore di lavoro può obbligare il personale a lavorare per 12 giorni consecutivi. In questo caso spettano 2 giorni di riposo consecutivi.

Obbligo o facoltà: lavoro domenicale

Nei rapporti di lavoro dove il riposo settimanale è normalmente la domenica, valgono le seguenti regole:

- nel caso di contratto di lavoro a tempo pieno, la richiesta di prestazione di lavoro domenicale da parte del datore di lavoro non può essere disattesa, salvo che individualmente sia stata concordata l'astensione dal lavoro in tale giorno. Inoltre si è esonerati dal lavoro domenicale nei seguenti casi: madre o padre con figli sotto i 3 anni, si presta assistenza a persone conviventi con handicap oppure per dipendenti con handicap. In caso di prestazione lavorativa spettano le relative maggiorazioni retributive.
- nel caso di un contratto di lavoro a tempo parziale, che non contenga clausole flessibili, il lavoratore o la lavoratrice potrà rifiutare la prestazione lavorativa di domenica.

Obbligo o facoltà: lavoro festivo

- Di principio, il lavoro durante le festività infrasettimanali è volontario. Se si decide di non voler lavorare nei relativi giorni festivi va trasmessa una comunicazione preventiva all'azienda. In questo caso si avrà comunque diritto all'erogazione del 100% della giornata sotto forma di festività goduta.
- **ATTENZIONE:** La prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale è obbligatoria se ciò è previsto nel contratto individuale di lavoro oppure in un accordo separato. Di conseguenza non ci si può rifiutare.
- Ricordiamo che le festività coincidenti con la domenica danno diritto ad una giornata retribuita. L'art. 17 dell'accordo aziendale prevede che queste giornate entreranno in una banca ore individuale e danno luogo successivamente a premessi retribuiti da usufruire entro il 31.12. di ogni anno. Se invece la lavoratrice/il lavoratore preferisce il pagamento di queste giornate dovrà comunicare tale scelta per iscritto entro il 31.12. dell'anno precedente.

Nei nostri uffici sono disponibili i moduli per le comunicazioni alle aziende!

Merano: 0473/230242 Bolzano: 0471/568432 Bressanone: 0472/836151 Brunico: 0474/375217 o 221